



Roma, 9.2.2021

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202100001556/AG
Oggetto: **L. 6/2021 - conversione D.L. 172/2020 - Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.**
Circolare n. 12801
Sito Si
4.1
IFO Si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Convertito in legge il Decreto Natale.

Riferimenti LEGGE 29 gennaio 2021, n. 6 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.* (GU Serie Generale n.24 del 30-01-2021).

Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 30 gennaio u.s., è stata pubblicata la legge di conversione del D.L. 172/2020, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (c.d. Decreto Natale, avente ad oggetto misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo - cfr. circolare 12710 del 22.12.2020).

Tra le modifiche introdotte in sede di conversione, in vigore dal 30 gennaio u.s., si evidenziano le seguenti.

Sanzioni (Articolo 1, comma 3)

E' stato previsto che la violazione delle disposizioni del D.L. 172/2020, di quelle del D.L. 158 del 2020 e di quelle di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. 1/2021 (tali provvedimenti riguardano sostanzialmente gli spostamenti – cfr. circolari federali nn. 12710, 12739 e 12688) sia sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 19/2020 – L. 35/2020 in base al quale, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra

disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità (cfr. circolare federale n. 12084 del 27.3.2020).

Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale (Articolo 1-ter)

La disposizione modifica la disciplina sulle possibili fattispecie di passaggio di una regione dalla classificazione come zona cosiddetta gialla - in cui trovano applicazione le misure restrittive, relative all'emergenza epidemiologica da COVID19, valide sull'intero territorio nazionale - ad una classificazione che comporti un grado superiore di restrizioni.

Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali (Articolo 1-quinquies)

La norma dispone relativamente all'individuazione della persona competente ad esprimere o negare il consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali (RSA o comunque tali strutture siano denominate).

* * *

Si evidenzia, infine, che l'art. 1-quater regola la progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 1